

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1041

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TRAVAGLIA, RIZZI, DE CORATO e
AZZOLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002

Norme per il finanziamento di lavori destinati all’Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed
altri interventi

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si dà la possibilità, al comune di Milano di utilizzare i fondi messi a disposizione dal bilancio dello Stato al fine di dare una sede all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'associazionismo sociale così, conquista di fatto uno spazio nel quale poter esercitare la sua importantissima funzione nella nostra società, facendosi interprete dei bisogni dei più deboli e offrendo, in tempi brevi, risposte efficaci ed efficienti alle esigenze che sono alla base di una sana e civile convivenza.

Con tale assetto logistico si intendono fissare alcune regole certe per disciplinare al meglio il rapporto tra associazione e istituzione.

Con l'articolo 2 si propone, invece, di finanziare la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga foranea del porto di Mol-fetta, lavori indispensabili al completamento di un'opera di valenza strategica sia economica che ambientale, nella prospettiva di inserimento della infrastruttura stessa nelle ipotesi di sviluppo del corridoio adriatico e dei rapporti con l'est europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.